

NEWS

LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI ALLA PERSONA



Sono in corso i lavori per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per definire i parametri unici circa la quantificazione dei risarcimenti per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti di invalidità, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità.

Sullo schema del decreto si è espresso, in sede consultiva, il Consiglio di Stato, esprimendo alcune considerazioni, volte ad evitare il rischio che eventuali scostamenti del testo dai

criteri stabiliti nei predetti articoli del Codice, provochino confusione o la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria.

Il Consiglio di Stato segnala un'incongruenza tra i parametri indicati nel decreto e quelli riportati in particolar modo nell'art. 138, comma 2, lettera c. (progressione dei coefficienti moltiplicatori) e dell'art. 139, comma 6 (coefficienti stabiliti in misura crescente, ma non in misura proporzionale all'aumento della percentuale di invalidità) così come previsto dal Codice della Assicurazioni. La definizione di tali aspetti sarà oggetto di attenta verifica.

LE CRITICHE

1. Molte associazioni di consumatori e dei familiari delle vittime di incidenti stradali, ritengono tale provvedimento fortemente lesivo del diritto di ottenere un dignitoso e giusto risarcimento dei danni subiti. Una notevole riduzione dell'ammontare dei risarcimenti al solo danno biologico standard, lamentando come nelle tabelle contenute nello schema di decreto del Presidente della Repubblica si realizzi, un mero indennizzo che non garantisca appieno il meccanismo del risarcimento.

2. La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale. Tale orientamento è stato, poi, ulteriormente confermato dalle sentenze Cassazione Civile Sezione III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cassazione Civile Sezione III, 11 maggio 2012, n. 7272, nonché dall'ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134.

“Ipse dixit”



GLI ARTICOLI 138 E 139 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

“Art. 138

(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Art. 139

(Danno biologico per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero

virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentotrentaquattro virgola settantotto ;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.”



LE CONSEGUENZE DISTORSIVE PER I RISARCIMENTI NON DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA)

Il Consiglio di Stato segnala, inoltre, un'altra possibile conseguenza distorsiva derivante dall'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle del regolamento in questione. Infatti, isolare l'intervento normativo alla R.C.A., causerebbe differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno, e quindi suggerisce di valutare se sia utile promuovere una modifica legislativa che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle predette tabelle parametriche.

Un altro aspetto attiene l'efficacia temporale dell'eventuale provvedimento. Sarà necessario chiarire se i nuovi parametri, siano da ritenersi applicabili anche a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, e cioè ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Il tutto, per evitare un'applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e scongiurare possibili controversie su tale aspetto.

In sintesi, non sembra corretto creare due diversi parametri di misura per i "figli" (danni derivanti da RCA) e per i "figliastri" (danni derivanti ad esempio da Responsabilità civile verso terzi in genere da attività aziendali, sanitarie, commerciali, professionali, etc.).



Il Governo con la collaborazione delle Commissioni competenti in materia, sarà impegnato a valutare con attenzione la problematica nel suo complesso prima di emanare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente le tabelle per la quantificazione del risarcimento di tali danni.

La ricerca di un equilibrio tra le lesioni dei diritti dei danneggiati, la riduzione dei premi assicurativi ed un'avvicinamento ai parametri utilizzati nel resto d'Europa.

LA SITUAZIONE IN EUROPA (FONTE ANIA - ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONI)

Confronto tra i valori economici riconosciuti in Italia e quelli applicati in Europa
 4 tipologie di invalidità permanenti medie e gravi per 3 fasce d'età
In Italia per i danni alla persona si paga da due a sei volte di più

DANNO MORALE / DANNO BIOLOGICO												
NAZIONE	10% invalidità permanente			25% invalidità permanente			60% invalidità permanente			90% invalidità permanente		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
	anni			anni			anni			anni		
ITALIA	24.841	22.096	19.351	117.283	104.224	91.364	569.558	506.824	443.689	971.000	863.707	756.414
FRANCIA	26.000	23.000	22.000	69.000	64.000	59.000	230.000	170.000	130.000	455.000	374.000	350.000
GERMANIA	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	250.000	250.000	250.000
GRAN BRETAGNA	28.700	28.700	28.700	41.400	41.400	41.400	103.500	103.500	103.500	212.800	212.800	212.800
SPAGNA	9.800	8.900	7.500	36.500	33.500	28.000	104.500	96.500	81.000	259.000	239.000	201.000
BELGIO	10.300	8.200	4.800	76.000	59.000	37.200	152.000	118.000	74.500	272.500	212.700	134.000
OLANDA	15.000	15.000	12.500	35.000	30.000	30.000	65.000	60.000	55.000	150.000	150.000	125.000

- Per i paesi europei del confronto i valori sono onnicomprensivi (danno da invalidità permanente + danno da inabilità temporanea + danno morale). Per l'Italia i valori sono riferiti all'invalidità permanente e al danno morale e sono quelli più diffusi stabiliti dal Tribunale di Milano (aggiornati al 2013) ma adottati da quasi tutti gli altri tribunali. Possono ulteriormente aumentare a seguito della personalizzazione decisa dal giudice nel caso concreto in misura compresa tra il 25 e il 50%. Ai valori va aggiunta la diaria giornaliera per l'inabilità temporanea (da 96 a 144 euro al giorno se assoluta e aumentabile del 50%).
- A parità di lesione e di età della vittima i valori economici applicati in Italia solo per danno biologico e morale sono superiori da due a sei volte rispetto a quelli riconosciuti negli altri paesi europei per tutte le voci di danno non patrimoniale.

Confronto tra i valori economici previsti nella tabella da emanarsi in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, **i valori applicati dal tribunale di Milano e i valori europei**. Anche con la tabella di legge, in Italia i danni da invalidità permanente verrebbero risarciti con valori più elevati rispetto all'Europa.

DANNO BIOLOGICO (I VALORI DEI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA INCLUDONO ANCHE IL DANNO MORALE)

NAZIONE	valore dell' i.p.: 10%			valore dell' i.p.: 25%			valore dell' i.p.: 60%			valore dell' i.p.: 90%		
	Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ITALIA – Tabella Naz. D.P.R. Anno 2012*	17.700	15.700	13.700	71.100	63.100	54.900	333.700	296.400	257.700	628.800	558.500	485.700
ITALIA – Tribunale Milano Anno 2013*	19.700	17.500	15.400	83.200	74.000	64.800	379.700	337.700	295.800	647.300	575.800	504.300
FRANCIA	26.000	23.000	22.000	69.000	64.000	59.000	230.000	170.000	130.000	455.000	374.000	350.000
GERMANIA	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	250.000	250.000	250.000
GRAN BRETAGNA	28.700	28.700	28.700	41.400	41.400	41.400	103.500	103.500	103.500	212.800	212.800	212.800
SPAGNA	9.800	8.900	7.500	36.500	33.500	28.000	104.500	96.500	81.000	259.000	239.000	201.000
BELGIO	10.300	8.200	4.800	76.000	59.000	37.200	152.000	118.000	74.500	272.500	212.700	134.000
OLANDA	15.000	15.000	12.500	35.000	30.000	30.000	65.000	60.000	55.000	150.000	150.000	125.000

N.B. Per i paesi europei i valori sono onnicomprensivi (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale). Per l'Italia i valori sono quelli minimi previsti dalla tabella dello schema in approvazione per il solo danno biologico permanente, senza personalizzazione fino a +30% e non considerano né il danno morale né l'inabilità temporanea.

Nota (*) La tabella nazionale del D.P.R. in approvazione è ancora è aggiornata ad aprile 2012 ed andrà rivalutata con il valore dell'inflazione calcolato ad aprile 2013; il Tribunale di Milano invece ha già operato l'aggiornamento con la pubblicazione della nuova tabella a marzo 2013.

Confronto tra i valori economici riconosciuti in Italia e quelli applicati in Europa nel caso di danni mortali (danno parentale)

	Impiegato (45 anni), sposato con due figli (15 e 9 anni), 2 genitori (75 anni), 3 fratelli (40, 38 e 37 anni), reddito lordo annuo 45'000 €.		Pensionato (75 anni), vedovo, un figlio (40 anni), 3 sorelle (75, 72 e 70 anni), reddito da pensione lorda annuo 30'000 €.		Studente (17 anni), due genitori (55 e 52 anni), un fratello (15 anni), 1 sorella (10 anni).	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Italia (tabelle Milano 2013) di cui danno morale	1.255	2.415	243	725	392	975
	885	2051	233	715	372	935
	72%	85%	95%	98%	94%	96%
Germania	470	620	13	22	11	15
Spagna	258	264	59	64	84	156
Svizzera	532	688	214	342	97	157
Gran Bretagna	585	618	34	97	46	91
Media 4 Paesi	461	548	80	131	60	105
Costo Italia/ Costo estero	2,7	4,8	3,0	5,5	6,5	9,2

In media in Italia i danni dei **parenti di vittime mortali di incidenti stradali vengono risarciti con importi che vanno da 2 a 9 volte gli importi riconosciuti negli altri paesi europei**. La differenza significativa è dovuta alla diversa valutazione del danno morale. La maggiore tutela economica accordata in Italia va valutata in termini di sostenibilità: questi livelli economici sono garantiti da una componente importante dei premi r.c. auto. La questione va rappresentata con la dovuta delicatezza in relazione all'emotività che suscita l'argomento.



CHE DIRE

Lo scopo della riforma, in discussione, è volto al riequilibrio dei valori utilizzati negli altri Paesi europei per un'equa riorganizzazione dei fattori economici di settore. La riduzione dei costi assicurativi per gli utenti, non sacrificando i diritti dei danneggiati.